

rispetto a quello previsto nel PEF allegato alla convenzione, dagli eventuali incrementi tariffari rispetto a quelli già previsti nel Piano economico finanziario allegato alla convenzione ammissibili ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007.

Al medesimo art. 11 inserire la presente clausola: «in sede di approvazione del progetto definitivo, relativo alla realizzazione della Valdastico nord, deve essere ridefinito il piano economico finanziario, attraverso l'utilizzo della leva tariffaria, con l'obiettivo di ridurre/azzerare il valore del valore di subentro attualmente previsto, alla scadenza della concessione, in 1.896 milioni di euro».

Raccomanda:

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare, insieme al concedente e al concessionario, la possibilità di rendere anticipatamente disponibili i sedimi delle attuali tangenziali di Verona, Vicenza e Padova, il cui eventuale utilizzo sarà disciplinato da un protocollo di intesa tra il predetto Ministero, ANAS S.p.A. e Regione Veneto.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 219*

11A14286

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Contratto di programma ANAS 2011. (Deliberazione n. 13/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito - con modificazioni - nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (da qui in avanti ANAS S.p.A.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'articolo 76, trasferisce ANAS S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:

al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.A. in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed è definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

al comma 2 autorizza l'ANAS S.p.A. in fase transitoria, sino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ad applicare una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.A. medesima, stazioni da individuare con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

al comma 4, lettere a) e b), introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto ad ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. il 19 dicembre 2002, in particolare l'articolo 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un Contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Visti il Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012 e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (G.U. n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano;

Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (G.U. n. 244/2005), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'accordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 (esercizio 2006);



Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., previo parere favorevole di questo Comitato, formulato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A. nel quadro del Contratto di programma 2007 per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Visto il Contratto di programma 2008 stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2009, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 26 giugno 2009, n. 46, e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 2009 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2010 sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 luglio 2010, n. 65, e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la nota 15 aprile 2011, n. 15159, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'allegato schema di Contratto di programma 2011;

Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato con delibera n. 12 ha disposto l'assegnazione favore di ANAS S.p.A., a valere sulle disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'importo di 330 milioni di euro;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria condotta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:
in via generale

che anche lo schema di contratto di programma all'esame – come i precedenti relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 – nel limitare la propria vigenza al 2011 conferma, per quanto non espressamente convenuto, la validità e l'efficacia del contratto 2007;

che la prestazione dei servizi cui è tenuta la Concessionaria per l'anno 2011 sarà disciplinata con contratto separato;

che lo schema di contratto regola il rapporto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, integrazioni e completamenti di lavori in corso, opere la cui copertura finanziaria è assicurata a fronte di Convenzioni, Accordi, Protocolli con enti territoriali diversi (cd. sezione Contributi dell'allegato A del Piano investimenti ANAS 2007 – 2011);

sotto l'aspetto infrastrutturale

che l'utilizzo delle risorse finanziarie, assegnate in data odierna secondo quanto riportato nelle premesse, è così articolato:

155 milioni di euro per integrazioni e completamenti di lavori già previsti nell'ambito di precedenti contratti di programma;

137 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria;

38 milioni di euro per interventi inseriti nella predetta sezione Contributi del Piano investimenti ANAS 2007 - 2011;

che la relazione tecnica predisposta dall'ANAS, trasmessa a questo Comitato dal Ministero istruttore unitamente allo schema di Contratto e alla relazione istruttoria, articola su base territoriale e per tipologie di lavori gli interventi di manutenzione straordinaria;

che la copertura dei relativi oneri è individuata nell'assegnazione che questo Comitato in data odierna ha disposto a carico del Fondo infrastrutture per un importo di 330 milioni di euro;

che è confermata la validità dell'articolo 4, comma 1 del Contratto di programma 2010, che stabilisce che la concessionaria, oltre alle schede trimestrali previste dall'articolo 7 della convenzione di concessione, trasmetta al Ministero di settore bimestralmente, entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, le relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi su base regionale, riferiti sia ai «nuovi interventi» sia alle opere di straordinaria manutenzione programmate, in itinere o completate, fermo restando quanto è previsto in materia dalla convenzione vigente e dal Contratto di programma 2007;

Esprime

parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2011, nella stesura acquisita agli atti;



Prescrive

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in occasione della richiesta di parere da parte di questo Comitato sul successivo Contratto di programma ANAS, trasmetta un quadro complessivo dei Contratti di programma 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, in relazione agli investimenti realizzati e alle risorse percepite dalla Società e che tenga conto anche delle entrate percepite da ANAS S.p.A. a seguito dei più recenti provvedimenti normativi (legge n. 296/2006, decreto-legge n. 78/2009 e decreto-legge n. 78/2010);

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a verificare che la concessionaria adempia agli obblighi previsti per la fase attuativa dal Contratto di programma 2007 e da considerare tuttora validi per le considerazioni espresse nella «presa d'atto» e persegua gli obiettivi generali indicati nell'occasione in tema di contenimento dei costi, di efficienza gestionale e di trasparenza.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 211*

11A14287

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Ripartizione dei contributi previsti per gli anni 2008 e 2009 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 368/2003 di conversione del D.L. n. 314/2003 - Art. 4, comma 1-bis e successive modifiche e integrazioni). (Deliberazione n. 61/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;

Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato altresì che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della richiamata legge n. 13/2009, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'art. 4 della richiamata legge n. 368/2003;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 197 del 24 novembre 2010 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2009, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 10 del 14 febbraio 2011 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2008, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è

